

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: RICCIARDI)

Roma, 4 marzo 2020

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (n. 148)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,
premessi che:

- direttiva (UE) 2017/2109, in materia di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri nell'Unione, interviene modificando la direttiva 98/41CE, al fine di rafforzare la sicurezza delle navi da passeggeri e l'efficacia delle operazioni di ricerca e salvataggio;

- Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 21 dicembre 2019 e la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2020/0069 nei confronti dell'Italia, per mancata attuazione, mentre il termine per l'esercizio della delega conferita con la legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), determinato ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, scadrà il prossimo 2 maggio 2020;

considerato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva abrogando e sostituendo il vigente decreto ministeriale 13 ottobre 1999, con cui era stata data attuazione alla direttiva del 1998, in linea con l'indicazione contenuta nel criterio di delega di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 18 della legge di delegazione europea 2018, e che tale scelta consente anche di introdurre le necessarie disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi contenuti nella normativa;

valutato, quindi, che le disposizioni previste dallo schema di decreto provvedono a dare puntuale attuazione alle corrispondenti disposizioni della direttiva,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

riguardo al trattamento dei dati a tutela della *privacy*, l'articolo 12 recepisce tutte le corrispondenti disposizioni della direttiva, relative alla conservazione dei dati per le finalità previste dalla normativa e alla cancellazione automatica senza ritardi. Tuttavia ai commi 4 e 5 prevede anche la possibilità dell'utilizzo dei dati per i controlli di frontiera e per il

Al Presidente
della 8^a Commissione permanente
S E D E

raffronto informatico con altre banche dati nazionali, europee e internazionali relative al controllo delle frontiere.

Tale ulteriore utilizzo non è previsto dalla direttiva e, anzi, sembra essere con essa incompatibile, tenendo conto che all'articolo 5, paragrafo 4, la direttiva stabilisce che, "Fatti salvi altri obblighi giuridici ai sensi della legislazione dell'Unione e nazionale sulla protezione dei dati, i dati personali raccolti ai fini della presente direttiva non sono trattati e usati per altri scopi".

Valuti, pertanto, la Commissione di merito, l'opportunità di indicare al Governo la necessità di espungere il predetto ulteriore utilizzo dei dati personali, dallo schema di decreto, al fine di non rischiare di incorrere successivamente a una procedura di infrazione per violazione della normativa europea.

Sabrina Ricciardi